



Catechesi del Tutor (insieme alla moglie Marcella) F. Trombetta-28/5/2023
Origine sacramentale del matrimonio e cause giustificative del divorzio (porneia Mt 19,9-A.L. 241)

Alla conclusione di quest' anno pastorale (ed in occasione del genetliaco del gruppo fondato da me e mia moglie Marcella "**Il buon Pastore**" da 2 lustri, coincidente con l'incontro a Palermo il 4/6 del nostro Direttore nazionale della P.F. della CEI Don Marco **Vianelli**, giudice ecclesiastico, insieme al nostro Arcivescovo Mons. Corrado **Lorefice**, nelle foto del link diocesano) ritengo utile ricostruire sinteticamente il nostro percorso penitenziale (con catechesi mensili) dedicato soltanto ai fedeli **separati, divorziati, conviventi o risposati civilmente (come noi)**, seguiti spiritualmente dalla nostra guida pastorale **Padre Cesare Rattoballi**, parroco dell'Annunciazione del Signore in cui operiamo da 10 anni, nelle foto del link diocesano) sottolineando che il **matrimonio** non sempre è stato qualificato come Sacramento e che il **divorzio** entrò nel nostro ordinamento soltanto il **18/12/1970** (con la Legge n. 898).

Infatti fu recepita la sua sacralità nell'anno **1215** quando Papa Innocenzo III convocò a Roma il Concilio Lateranense IV, poca curiosità venne catalizzata da un aspetto che, prendendo forma nel corso di quel Concilio, era destinato a tracciare un segno indelebile nella storia della nostra civiltà. Si trattò, appunto, dell'arcaica **regolamentazione liturgica e giuridica del matrimonio**. Innocenzo III decise di disciplinarlo a livello embrionale ma di **collocarlo in un dignitoso orizzonte sacramentale**, finanche menzionarlo nel diritto canonico e **rendendolo una cerimonia religiosa**. Fino ad allora, il matrimonio ricalcava la tradizione romana: era un patto privato, un mero contratto stipulato tra gli interessati e le rispettive famiglie, che poi in un secondo momento poteva essere benedetto da un sacerdote. **Il Concilio Lateranense IV provide invece a fissare una serie di paletti fondamentali**. In primo luogo, onde evitare matrimoni clandestini, venne imposto l'uso delle pubblicazioni, l'**indissolubilità del matrimonio venne inoltre ribadita, al fine di contrastare i divorzi e con essi le unioni di comodo**. Fu richiesto, così da assecondare la libera volontà di chi si accosta al sacramento, il consenso pubblico degli sposi, da dichiarare a viva voce. Per evitare il diffuso costume del matrimonio di bambini, fu poi imposta un'età minima per gli sposi. Infine, **furono previste le cause di nullità del matrimonio solo per i casi di violenza sulla persona, rapimento, ecc.**

Soltanto due secoli più tardi, tuttavia, il **matrimonio venne espressamente dichiarato un sacramento, l'occasione fu un altro Concilio, quello di Firenze del 1439**, una pietra miliare, tesa a ristabilire la verità cristiana riguardo i temi della famiglia e del matrimonio, fu **l'Arcanum Divinae, quarta enciclica scritta da papa Leone XIII. Il documento, pubblicato nel febbraio 1880, infine esalta la dignità del matrimonio a tutti gli effetti quale sacramento elevato da Gesù, riafferma gli scopi e la disciplina completa del matrimonio cristiano, riafferma l'esclusivo potere legislativo e giudiziario della Chiesa in tale materia.**

A tal proposito l'Esortazione apostolica **Amoris Laetitia del 19/3/2016**, post Sinodo mondiale sulla famiglia (2014-2015) indetto da Papa Francesco, per le cui risposte "ad hoc" (nel nostro sito diocesano pubblicate) al questionario 2013 inviato a tutte le realtà religiose del globo, fummo delegati dalla Diocesi, sotto l'egida del **Cardinale Paolo Romeo (nella foto in alto)**, io e mia moglie Marcella, sin dal Cap. 2° (La situazione attuale della famiglia) al n. 32 sottolinea che «Fedeli all'insegnamento di Cristo guardiamo alla realtà della famiglia, oggi in tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre, il cambiamento antropologico culturale influenza oggi tutti gli aspetti della vita e richiede un approccio analitico e diversificato, né la società in cui viviamo, né quella verso la quale camminiamo permettono la sopravvivenza indiscriminata di forme e modelli del passato» (sul piano giuridico cfr. MOTU PROPRIO MIDI del Pontefice vigente dell'8/12/2015, di riforma del Codice di Diritto Canonico in materia di nullità matrimoniale, cfr. [Al n. 62 del cap. 3 viene precisato, sul piano evangelico, che **“L'indissolubilità del matrimonio \(cioè: quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi, fatta eccezione nel caso di “porneia” Mt 19,9\) non è innanzitutto da intendere come giogo imposto agli uomini, bensì come un dono fatto alle persone unite in matrimonio”**.](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.korazym.org%2F82310%2Ffil-dottrombetta-illustra-alcuni-casi-riguardanti-la-nullita-matrimoniale%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IAhBulhmk7426Oo6KsNpXbi0N-e5IVQFUfNDionqmSpJ2YPIZoinYX90&h=AT1SY5UFXdgSQxNwp_dQ9o-LtqIruCGTM_mWvaHGoVi0fXmrzMYVBM2E187CmBm5KmFTDJPnc4R6UF2Bbn_-utZbfqJSVEwQA9vYtAggg7jq14bJ4JZbXR21nbzD6O-fQ5QI&__tn__=H-R&c[0]=AT1_1zlWqY5SBIG3M7_NUWufDemdLp0rU_7-12sU7Nz17255x4Ors0WCiq0np2HdSyycHwQA_aX3JbSipJi_ZbgivQNxxaFMYbvU4nKhrThgP1XsE9u9ih5DZiUwtD0GWHOKdJ3UuNaeuXrSig2a_oWQ8UTuAOj7YtyopdsWSZW8IbH03RgRVi885EuCwNAJ5oC_fu67kYVALpOdwWl_KGlhdi8jxNHKigE,.)</p></div><div data-bbox=)

Infatti il n.78 evidenzia “Lo sguardo di Cristo, la cui luce rischiarava ogni uomo (cfr. Gv 1,9 e Gaudium et spes, 22 Costituzione pastorale del Conc. Ecum. Vat. Secondo del 1965) ispira la cura pastorale della Chiesa verso **i fedeli che semplicemente convivono o che hanno contratto matrimonio soltanto civile o sono divorziati risposati**. Nella prospettiva della pedagogia divina, la Chiesa si volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo imperfetto ed invoca con essi la grazia della conversione (nota n. 351” In certi casi, potrebbe essere anche l'aiuto dei Sacramenti. Per questo ai sacerdoti ricordo che il confessionale non dev'essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore» ,Esort. ap. *Evangelii gaudium* del 24 novembre 2013, 44: AAS 105 2013, 1038. Ugualmente segnalo che l'Eucaristia «non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli» *ibid.*, 47: 1039), li incoraggia a compiere il bene, a prendersi cura con amore l'uno dell'altro e a mettersi al servizio della comunità nella quale vivono e lavorano.

Conseguentemente il n. 241 (Accompagnare dopo le rotture e i divorzi) sottolinea: “In alcuni casi, la considerazione della propria dignità e del bene dei figli impone di porre un limite fermo alle pretese eccessive dell'altro, a una grande ingiustizia, alla violenza o a una mancanza di rispetto diventata cronica.

Bisogna riconoscere che «ci sono casi in cui la separazione, il divorzio o l'abbandono è inevitabile. **A volte può diventare persino moralmente necessaria, quando appunto si tratta di sottrarre il**

coniuge più debole, o i figli piccoli, alle ferite più gravi causate dalla prepotenza, dalla violenza dall'avvilimento, dallo sfruttamento, dall'estraneità e dall'indifferenza, quindi costretti dai maltrattamenti del coniuge a rompere la convivenza". Al n. 244 si fa riferimento ad ulteriori aspetti giuscanonici (che sono stati approfonditi in questi 10 anni anche dal nostro avv. Sergio Bellafiore, nelle foto del link diocesano, cfr.

<https://www.facebook.com/groups/1793231040908299/>

) [https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.korazym.org%2F78672%2Favv-bellafiore-spiega-la-nullita-matrimoniale-nelle-coppie-seguite-dal-gruppo-buon-pastore%2F%3Ffbclid%3DIwAR3vzT0X9yX6cUoqlAI7UCYDTsFtM2ExAhXiwr7_8YexeQz_ljYmAun2xVQ&h=AT0MM7OoNq6NW_pvsrnTg3pEl0jUAW97PxX6NJPycZ8wQmmdZTgGJMqmBIHyk9UXtFJG-ape5AFeZ2aDqUB2-90DBaG4HyqY32LyMNSPsLuKd8A9wcRMYIkQmB-WZAITCkX&__tn__=%2CmH-R&c\[0\]=AT0aMrRBSE0CLitG9IHYOzVPq6A0jS6yYjpiPs8vuV0hAg44_iMTrcipGp9_h1JW7MbiJWxunui1RPw6U1CA5tEf0Zdf5Q4y8YsH_1B88cbmysYX-08QYSDjny62tgvtrbas57EdWd7PSx6Ctkne8emGUd6GRXRWfZQpdcw](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.korazym.org%2F78672%2Favv-bellafiore-spiega-la-nullita-matrimoniale-nelle-coppie-seguite-dal-gruppo-buon-pastore%2F%3Ffbclid%3DIwAR3vzT0X9yX6cUoqlAI7UCYDTsFtM2ExAhXiwr7_8YexeQz_ljYmAun2xVQ&h=AT0MM7OoNq6NW_pvsrnTg3pEl0jUAW97PxX6NJPycZ8wQmmdZTgGJMqmBIHyk9UXtFJG-ape5AFeZ2aDqUB2-90DBaG4HyqY32LyMNSPsLuKd8A9wcRMYIkQmB-WZAITCkX&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT0aMrRBSE0CLitG9IHYOzVPq6A0jS6yYjpiPs8vuV0hAg44_iMTrcipGp9_h1JW7MbiJWxunui1RPw6U1CA5tEf0Zdf5Q4y8YsH_1B88cbmysYX-08QYSDjny62tgvtrbas57EdWd7PSx6Ctkne8emGUd6GRXRWfZQpdcw)).

D'altra parte, un gran numero di Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti (per la nostra chiesa latina e per quella orientale) su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale (cfr. i link sopra citati). Attraverso di essi ho anche voluto rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati. Perciò, «l'attuazione di questi documenti costituisce una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici (che abbiamo cercato di realizzare io e mia moglie Marcella Varia), che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale".

Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato all'Ufficio diocesano pastorale familiare (attività specifica, invece, per i citati fedeli, approfondita dal cap. 8, accolti ed accompagnati nel percorso penitenziale integralmente svolto, ribadisco, soltanto in questa Parrocchia dal nostro Gruppo pastorale diocesano, denominato "Pozzo di Sicar" dal 2013, modificato in "Il buon Pastore" dal 2019) come hanno già, per Grazia di Dio, a tale titolo predisposto organicamente dall'anno citato presso l'Arcidiocesi di Palermo il Direttore dell'Ufficio "Pastorale familiare" Mons. Alerio Montalbano, insieme ai condirettori coniugi Proff. Antonella e Giovanni Pillitteri, nelle foto del link diocesano).

In tale percorso

([https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.korazym.org%2F78504%2Fa-palermo-riattivato-il-percorso-per-le-coppie-di-fedeli-divorziati-risposati-a-colloquio-con-il-tutor-fondatore-prof-francesco-trombetta%2F%3Ffbclid%3DIwAR2gDo4wtHniLTxgC0fE80ryR5vsDECW2YGoA1uwJHSBzXY16R9ysak9YMw&h=AT3UHmQVbJaby2DE0j21dWCqlmBq84kvwVAHpMx6EW4RF02Q1JL46xqtFBxi7bsx7TW9Y189eQdAU4eY6n9vGZO6rNAj-EQK2wvb4Py_1M4fMIE8QxPIo3Dbbn1EsH2kDuq&__tn__=%2CmH-R&c\[0\]=AT0AeyI1tuE0xyyIR5vjOkF6kXjuDyNPnW4OFQCFDmBiRbWTDp1pvTh-Q5vYF4F1v1Buqh2hzkbXSEhQuka0IK7BW9By3kUk-dUOKRmeyfFXtOf7vdrMAMPxyE4L4U2a7sJG4d4I8WLoFkXPW5iNZexmClh4_fVe1uQBU](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.korazym.org%2F78504%2Fa-palermo-riattivato-il-percorso-per-le-coppie-di-fedeli-divorziati-risposati-a-colloquio-con-il-tutor-fondatore-prof-francesco-trombetta%2F%3Ffbclid%3DIwAR2gDo4wtHniLTxgC0fE80ryR5vsDECW2YGoA1uwJHSBzXY16R9ysak9YMw&h=AT3UHmQVbJaby2DE0j21dWCqlmBq84kvwVAHpMx6EW4RF02Q1JL46xqtFBxi7bsx7TW9Y189eQdAU4eY6n9vGZO6rNAj-EQK2wvb4Py_1M4fMIE8QxPIo3Dbbn1EsH2kDuq&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT0AeyI1tuE0xyyIR5vjOkF6kXjuDyNPnW4OFQCFDmBiRbWTDp1pvTh-Q5vYF4F1v1Buqh2hzkbXSEhQuka0IK7BW9By3kUk-dUOKRmeyfFXtOf7vdrMAMPxyE4L4U2a7sJG4d4I8WLoFkXPW5iNZexmClh4_fVe1uQBU)

prodromico ed esclusivo abbiamo accolto 25 coppie in vista, anche, dell'indagine pastorale/pregiudiziale al processo matrimoniale (cfr. Regole procedurali citato MIDI artt. 2-3 e segg. in virtù delle quali ho elaborato un atto giuridico, unico in dottrina e giurisprudenza

ecclesiastica come sottolinea il nostro membro l'Avv. Bellafiore nel menzionato articolo pubblicato nella rivista cattolica "Korazym", su basi ermeneutiche allegato alla documentazione probatoria del libello, citato nella sentenza ecclesiastica).

Infatti il n. 202 del cap. 6 (ALCUNE PROSPETTIVE PASTORALI) sottolinea: "Il principale contributo alla pastorale familiare viene offerto dalla parrocchia (il nostro gruppo), che è una famiglia di famiglie, dove si armonizzano i contributi delle piccole comunità, dei movimenti e delle associazioni ecclesiali». Insieme con una pastorale specificamente orientata alle famiglie cc.dd. "irregolari", ci si prospetta la necessità di una formazione più adeguata per i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, per i catechisti e per gli altri agenti di pastorale". Inoltre il n. 204 evidenzia che "Le risposte alle consultazioni (Questionario sinodale già menzionato) esprimono anche con insistenza la necessità della formazione di operatori laici di pastorale familiare con l'aiuto di psicopedagogisti (nel nostro gruppo pastorale abbiamo avuto fino al suo trasferimento nel 2019 alla Diocesi di Bologna una religiosa Dr.ssa Suor Gabriella Bandini in possesso di tale qualifica), medici di famiglia, medici di comunità, assistenti sociali (fra i nostri membri abbiamo avuto anche Daniela Giganti avente tale funzione nei consultori di Palermo), avvocati (lo è il nostro membro Sergio Bellafiore, avvocato cassazionista, canonista e civilista) per i minori e le famiglie, con l'apertura a ricevere gli apporti della psicologia, della sociologia, della sessuologia e anche del Counseling (sono specializzati in materia i citati coniugi Pillitteri, grazie anche al nostro autorevole membro il noto psicoterapeuta Ch.mo Prof. **Rev.mo Padre Giovanni Salonia che il 17 Febbraio 2019 ha svolto una importante catechesi insieme a noi in parrocchia, con la collaborazione del nostro membro accolto Diego Talluto, entrambi nelle foto nel link diocesano), analoghe formulazioni furono da me puntualizzate nelle risposte al citato "questionario".**

Il perdono per l'ingiustizia subita non è facile, ma è un cammino che la grazia rende possibile, di qui la necessità di una pastorale della riconciliazione e della mediazione attraverso anche centri di ascolto specializzati da stabilire nelle diocesi'. [259]

Queste situazioni 'esigono un attento, preliminare discernimento ed un accompagnamento (specifico e solo per loro, come dice il Papa) di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e promuovendo successivamente la loro partecipazione alla vita della comunità' (principio basilare sottolineato anche da Padre Salonia).

Dobbiamo renderci conto che la **rottura di un matrimonio dipende (vi sembrerà strano) dall'inidoneo approccio di molti fidanzati (che abbiamo anche seguito durante i corsi prematrimoniali organizzati da Padre Cesare) quando incontrano per la prima volta (redazione del c.d. "pocessicolo") il sacerdote che consacrerà le loro nozze.** Pertanto, dobbiamo evidenziare preliminarmente i seguenti chiarimenti condivisi anche dai massimi studiosi di Teologia e di Diritto canonico (con cui sono costantemente **in contatto anche sul piano sinodale, in particolare con gli operatori pastorali di Milano-dove abbiamo il domicilio- il nostro amico v. parroco Mons. Alessandro Repossi, i responsabili del gruppo ACOR (Alessandra, Valentina ecc. citati in un mio articolo in corso di pubblicazione), che abbiamo incontrato il 4/5/2023, e con il Vicario giudiziale del Tribunale diocesano, Dir. P. F.- SDAFS- di Trani Dott. Padre Emanuele Tupputi con cui siamo in contatto epistolare e telefonico ogni giorno).**

A questo punto mi/vi chiedo "Il divorzio è un peccato veniale/mortale?"

In tale ottica, perché un peccato sia mortale si richiede, come sto per spiegare, che concorrano tre condizioni (simili ai 3 elementi essenziali del reato, oggettivo e psicologico, cioè condotta penalmente rilevante, dolo/colpa e nesso di causalità, previsti anche dal Codice di Diritto penale canonico e da quello dello Stato italiano perché sussista il reato che in linea di massima si identifica con il peccato come qui delineato).

Perché un peccato sia mortale si richiede che concorrano tre condizioni:

- **a)una materia grave**
- **b)la piena consapevolezza**
- **c)il deliberato consenso».(CCC, 1857).**

La materia grave è precisata dai dieci comandamenti, secondo la risposta di Gesù al giovane ricco «Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma (soltanto, esclusivamente) la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata » (Mt 12,31).

- **Gli altri 2 elementi si fondano sui fattori di natura psico-sociale presi in considerazione dal CCC per confermare il mio assunto riguardante la domanda “de qua”.**

Infatti, il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC nn. 1735, 2352), l’ **“Amoris Laetitia”** (nn. 301,302,303) ed il Codice di Diritto canonico specificano le cause di giustificazione e le circostanze attenuanti del peccato.

. La Chiesa possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti (simili a quelli sanciti per i reati previsti dall’ art. 1323 del Codice di Diritto canonico e dall’art. 62 e ss. del Codice penale italiano).

Riguardo a questi condizionamenti (attinenti ai comportamenti immorali) **il Catechismo della Chiesa Cattolica (art. 3 n. 1735 CCC) si esprime in maniera decisiva: ‘L’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere diminuite o annullate (cfr. similmente artt. 51 e ss., 85 C.P. italiano) dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure sociali’[343].** In un altro paragrafo (cfr. art. **6. n. 2352 comma 2 CCC**) fa riferimento nuovamente a circostanze che attenuano la responsabilità morale, e menziona, con grande ampiezza, l’immaturità affettiva, la forza delle abitudini contratte, lo stato di angoscia o altri fattori psichici o sociali.[344]

Per questa ragione, un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica un giudizio sull’imputabilità o sulla colpevolezza (Cap. 8, nn. 301, 302) della persona coinvolta[345] .

A questo punto possiamo chiederci: **“Il reato è un peccato mortale”??**

Entrando nel merito evidenzio che la dottrina afferma che è inoppugnabile che la maggior parte dei peccati (mortali e veniali) si identificano con i reati (**delitti e contravvenzioni, di cui si occupa mio figlio Riccardo, Magistrato dal 2007, attualmente alla Sezione penale della Corte d’Appello di Palermo**) previsti dal Codice penale, come l’ omicidio (delitto istantaneo), **il furto**, la truffa, l’associazione a delinquere (reato permanente) ed a volte con gli illeciti civili (art. 2043 Cod. civ.) ed erariali (di cui mi occupai quando ero dirigente presso la Procura della Magistratura di controllo).

Tuttavia, si può confermare **in generale che tutti i delitti sono peccati, ma non tutti i peccati sono reati.**

Il reato (delitto e contravvenzione) in senso formale è quel fatto giuridico, infrattivo della legge penale (principio di legalità), espressamente previsto dal legislatore e al quale l’ordinamento giuridico ricollega come conseguenza, una sanzione (pena).

In relazione alla struttura, il reato è quel fatto umano attribuibile al soggetto (principio di materialità) offensivo di un bene giuridicamente tutelato (da una lesione o, in alcuni casi, anche da una intimidazione) sanzionato con una pena ritenuta proporzionale alla rilevanza del bene tutelato, in cui la sanzione svolge la funzione di rieducazione del condannato.

Il reato, previsto, disciplinato e sanzionato dall'ordinamento giuridico penale si distingue dall'illecito erariale (la cui cognizione spetta alla Corte dei conti), da quello amministrativo (di norma di natura disciplinare) e da quello civile (art. 2043 CC) per il differente status dell'autore e per la diversa natura della sanzione prevista.

Gli elementi essenziali del reato (in assenza dei quali lo stesso non esiste od è giustificato da alcune circostanze scriminanti come per esempio la legittima difesa, ovvero la responsabilità penale è diminuita o la sanzione comminata è ridotta in presenza di circostanze attenuanti, per esempio l'aver agito per ragioni morali o umanitarie, ovvero non sussistono gli estremi della piena imputabilità, ecc.) sono (da confrontare con le condizioni richieste perché sussista il peccato, qui indicate):

Il fatto tipico (condotta umana, evento e nesso di causalità che lega la condotta all'evento)

Imputazione soggettiva del fatto che si risolve in un giudizio sul **dolo** (intenzionalità) e sulla **colpa** (in generale si basa sulla valutazione dell'imprudenza, negligenza ed imperizia).

Resta confermato ed è inoppugnabile che la maggior parte dei peccati (mortali e veniali) si identificano con i reati (delitti e contravvenzioni) previsti dal Codice penale, come l'omicidio (delitto istantaneo), il furto, la truffa, l'associazione a delinquere (reato permanente) ed a volte con gli illeciti civili (art. 2043 Cod. civ.) e con quelli erariali, di cui mi occupai come Dirigente unico della Corte dei conti della Sicilia, in tanti convegni e nelle lezioni alla Facoltà di Giurisprudenza di Palermo

(cfr. <https://gloria.tv/post/ppr8b9RjaRCz1QqF69cKVEvE9>).

Il Catechismo della Chiesa cattolica chiarisce (CCC 1849), a tal proposito che il peccato (condotta/comportamento) è una mancanza contro la ragione, la verità, la retta coscienza; è una trasgressione in ordine all'amore vero, verso Dio e verso il prossimo, a causa di un perverso attaccamento a certi beni. Esso ferisce la natura dell'uomo e attenta alla solidarietà umana. È stato definito "una parola, un atto o un desiderio contrari alla legge eterna" [Sant'Agostino, Contra Faustum manichaeum, 22: PL 42, 418; San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, I-II, 71, 6].

Il peccato è un'offesa a Dio (CCC 1850): "Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto" (Sal 51,6). Il peccato si erge contro l'amore di Dio per noi e allontana da esso i nostri cuori. Come il primo peccato, è una disobbedienza, una ribellione contro Dio, a causa della volontà (elemento soggettivo/psicologico) di diventare "come Dio" (Gen 3,5), conoscendo e determinando (nesso di causalità) il bene e il male. Il peccato pertanto è "amore di sé fino al disprezzo di Dio" [Sant'Agostino, De civitate Dei, 14, 28]. Per tale orgogliosa esaltazione di sé, il peccato è diametralmente opposto all'obbedienza di Gesù, che realizza la salvezza [Cf Fil 2,6-9].

Com'è noto i peccati possono essere distinti secondo il loro oggetto (come i reati), come si fa per ogni atto umano (come il delitto), oppure secondo le virtù (cfr. norme penali, erariali) alle quali si oppongono, per eccesso o per difetto, oppure secondo i comandamenti cui si oppongono. Si possono anche suddividere a seconda che riguardino Dio, il prossimo o se stessi; si possono

distinguere in peccati spirituali e carnali, o ancora in peccati di pensiero, di parola, di azione e di omissione (cfr. delitto di omissione di soccorso). La radice del peccato è nel cuore dell'uomo, nella sua libera volontà (CCC nn.1855-1861 1874).

Il peccato mortale distrugge la carità nel cuore dell'uomo a causa di una violazione grave della Legge di Dio; distoglie l'uomo da Dio, che è il suo fine ultimo e la sua beatitudine, preferendo a lui un bene inferiore. Il peccato veniale (cfr. reato contravvenzionale) lascia sussistere la carità, quantunque la offenda e la ferisca. (CCC, 1855).

Il peccato mortale, in quanto colpisce in noi il principio vitale che è la carità, richiede una nuova iniziativa della misericordia di Dio e una conversione del cuore, che normalmente si realizza nel sacramento della Riconciliazione: «Quando la volontà si orienta verso una cosa di per sé contraria alla carità, dalla quale siamo ordinati al fine ultimo, il peccato, per il suo stesso oggetto, ha di che essere mortale [...] tanto se è contro l'amore di Dio, come la bestemmia, lo spergiuro, ecc., quanto se è contro l'amore del prossimo, come l'omicidio (delitto in materia grave come la vita).

Invece, quando la volontà del peccatore si volge a una cosa che ha in sé un disordine, ma tuttavia non va contro l'amore di Dio e del prossimo — è il caso di parole oziose, di riso inopportuno, ecc. —, tali peccati sono veniali». (CCC, 1856).

La materia grave è inoltre precisata dai dieci comandamenti, secondo la risposta di Gesù al giovane ricco.

«Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma (soltanto, esclusivamente) la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata » (Mt 12,31). Gli altri 2 elementi si fondano sui citati fattori di natura psico-sociale presi in considerazione dal CCC che

ho specificato per confermare il mio assunto riguardante la domanda “de qua”.

(Catechismo della Chiesa Cattolica ,CCC nn. 1735, 2352- “Amoris Laetitia” nn. 301,302,303-

Quanto illustrato è anche conforme alla magistrale disamina del Presidente emerito della Corte di Cassazione del Vaticano Cardinale Prof. Pietro Palazzini che ha elaborato un testo imperniato sulla comparazione giuridico-teologica fra peccato e reato
<https://gloria.tv/post/8WTi7XQgAziZ2dEL6jqZni9h>).

A questo punto è doveroso riflettere sulla traduzione di “porneia” (Mt 19, 9):

“Eccoci di fronte a un passo che ha suscitato una valanga di interpretazioni e commenti e che ha creato una divaricazione persino all'interno delle stesse Chiese cristiane”. Il noto Teologo biblista S. Em. R.ma Cardinale Gianfranco Ravasi (che ha elaborato i commenti testuali della “Bibbia di Gerusalemme”) ha chiarito magistralmente alcuni rilevanti aspetti ermeneutici. Il prelado si è espresso in materia in modo esaustivo ed evolutivo, formulando preliminarmente due premesse:

“a)La prima è estrinseca. Il testo ricorre anche in una delle sei “antitesi” che Matteo colloca nel Discorso della Montagna. In esse si illustra non tanto il superamento, ma la pienezza che Cristo vuole far emergere dal dettato biblico. Sul ripudio matrimoniale egli affermava, citando il versetto del Deuteronomio (24,1) sul divorzio: «Fu detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie – eccetto il caso di pornéia – la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio» (5,32).

b)La seconda premessa riguarda il contesto del nostro passo (19,1-9). In esso Gesù, provocato dai suoi interlocutori che lo volevano mettere in contraddizione con la norma sulla liceità del divorzio

«per una qualsiasi mancanza», come si affermava nel Deuteronomio, risale alla Genesi che dichiara l'uomo e la donna destinati a diventare «una sola carne» (2,24). Questo è il progetto divino sulla coppia al quale Cristo si allinea, per cui «l'uomo non deve dividere ciò che Dio ha congiunto» (Matteo 19,6). Quella del Deuteronomio è, dunque, un'eccezione concessa «per la durezza del vostro cuore» (19,8). Gesù, quindi, propone nella sua visione del matrimonio il modello dell'indissolubilità. Ma a questo punto come spiegare l'inciso – da noi lasciato con il termine greco “pornéia” – che presenta un'eccezione? È probabile che qui si sia di fronte a un elemento redazionale introdotto da Matteo per giustificare una prassi in vigore nella comunità giudeo-cristiana delle origini.

Sarebbe, quindi, una sorta di norma ecclesiale locale che veniva incontro alla domanda rabbinica sull'interpretazione della clausola del Deuteronomio concernente il caso del divorzio «per una qualsiasi mancanza». Nell'ebraismo si confrontavano due scuole teologiche, l'una più “liberale”, incline a concedere un largo raggio di casi di divorzio (rabbi Hillel), un'altra più restrittiva e orientata ad ammettere solo “ l'adulterio come giustificazione per il divorzio”. Quale sarebbe, allora, l'eccezione riconosciuta dalla Chiesa giudeo-cristiana ed espressa con il vocabolo greco “ pornéia “ ? **Non può essere, come si traduceva in passato, il “concubinato” non essendo esso un matrimonio in senso autentico, né una generica “fornicazione”, cioè l'adulterio, perché in questo caso si sarebbe usato il termine proprio “moichéia”. Nel giudaismo del tempo esisteva un termine, “zenût”, equivalente alla “pornéia mattea” (“prostituzione”) che indicava tecnicamente le “unioni illegittime” come quella tra un uomo e la sua matrigna (, condannata già dal libro biblico del Levitico (18,8;20,11) e dallo stesso san Paolo (1Corinzi 5,1). In pratica, anche se non era in uso allora questa fattispecie giuridica, si tratterebbe di una dichiarazione di nullità del matrimonio contratto, linea seguita dalla Chiesa cattolica sui casi di nullità del vincolo matrimoniale precedente (previsto dall'attuale Codice di Diritto canonico). Sappiamo, però, che le Chiese ortodosse e protestanti hanno interpretato l'eccezione della pornéia come adulterio e, perciò, hanno ammesso il divorzio ed il secondo matrimonio religioso, sia pure limitandolo a questo caso.**

In realtà, la visione di Cristo sul matrimonio era netta e radicale, nello spirito di una cosciente, piena e indissolubile donazione reciproca”.

Apprezzando quanto ha spiegato autorevolmente il **Cardinale Ravasi** in riferimento alla traduzione di “porneia” (unione illegittima) in presenza della quale si ritiene ammissibile (senza colpa morale dice l'attuale CCC) il divorzio, ci riportiamo a quello che ha puntualizzato Papa Francesco in merito nel citato documento magisteriale ‘Amoris Laetitia’ che ribadisce “ad abundantiam” il n. 241: “In alcuni casi, la considerazione della propria dignità e del bene dei figli impone di porre un limite fermo alle pretese eccessive dell'altro, a una grande ingiustizia, alla violenza o a una mancanza di rispetto diventata cronica. Bisogna riconoscere che ci sono casi in cui la separazione è inevitabile.. può diventare persino moralmente necessaria.....”

Quanto illustrato è anche conforme alla magistrale disamina del Presidente emerito della Corte di Cassazione del Vaticano Cardinale Prof. Pietro Palazzini che ha elaborato un testo imperniato sulla comparazione giuridico-teologica fra peccato e reato
<https://gloria.tv/post/8WTi7XQgAziZ2dEL6jqZni9h>).

Chiedo umilmente a chi legge ed a voi che avete ascoltato queste mie riflessioni se una gravissima situazione familiare individuata dal Papa, qui descritta, (vissuta spesso dalle 25 coppie da noi seguite dal 2013) diventata tale purtroppo col tempo, possa qualificarsi in alcuni casi una “unione illegittima” (porneia), a volte anche illecita ed immorale.....giustificativa a pieno titolo (come ho dimostrato in questo testo) del divorzio.....(Mt 19,9). Grazie.

Francesco Trombetta

(sito diocesano

[https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpastoralefamiliare.chiesadipalermo.it%2Fwordpress6%2Ffil-buon-pastore%2F%3Ffbclid%3DIwAR31-H_c8i8aLbxH5t32Mv--XuXLVWHy0A025A7vPkloVIHQeCfXvD47gXM&h=AT1QS5OyJuY5DXcEw-GsVNeB-8NrVJh6bCxnRSpVKBA0UjQ0Akz5XoeufJW0aeUSOwmWD2qHdeyVUAy-lkz-QqX1kWnOpQ54yXBny6quBhuWwuh7epZy0f93ESa2unaK3NWt&__tn__=H-R&c\[0\]=AT0KF4GyrsHgyJX5_ggIoyjv7rfz6iT1ZGQ-QCH5tCB6xQIECYxw4-_BpKuljJWzDK7qTkqWbcE4vQXW1DCeXnwx7Podapy-_tgdMDothbzjtmewVDvUtUUq8GFn-XUi3ZpervTu_iQuJBc9VHYZtQy2AnfXqXTXjZcfhFM](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpastoralefamiliare.chiesadipalermo.it%2Fwordpress6%2Ffil-buon-pastore%2F%3Ffbclid%3DIwAR31-H_c8i8aLbxH5t32Mv--XuXLVWHy0A025A7vPkloVIHQeCfXvD47gXM&h=AT1QS5OyJuY5DXcEw-GsVNeB-8NrVJh6bCxnRSpVKBA0UjQ0Akz5XoeufJW0aeUSOwmWD2qHdeyVUAy-lkz-QqX1kWnOpQ54yXBny6quBhuWwuh7epZy0f93ESa2unaK3NWt&__tn__=H-R&c[0]=AT0KF4GyrsHgyJX5_ggIoyjv7rfz6iT1ZGQ-QCH5tCB6xQIECYxw4-_BpKuljJWzDK7qTkqWbcE4vQXW1DCeXnwx7Podapy-_tgdMDothbzjtmewVDvUtUUq8GFn-XUi3ZpervTu_iQuJBc9VHYZtQy2AnfXqXTXjZcfhFM))